

8.2.8.3.4. 8.4 Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura si attiva in quanto la Puglia è una delle regioni italiane maggiormente esposta al rischio incendi boschivi soprattutto per motivazioni climatiche (estate seccata con alte temperature durante i mesi estivi e forte ventosità in alcuni giorni estivi).

Il fenomeno degli incendi boschivi assume in Puglia proporzioni notevoli sia per il numero di eventi che per le superfici interessate, tanto da incidere sui valori nazionali con percentuali superiori al 11% in merito al numero di incendi ed al 13% in merito alle superfici boscate percorse, nonostante la Puglia sia una delle regioni italiane con l'indice di boscosità più basso, 9,25% (INFC, 2005) della superficie territoriale. L'analisi del fenomeno su base provinciale, evidenzia come le province più colpite siano Foggia, Taranto e Bari per numero di incendi boschivi; in termini di superficie percorsa dal fuoco la provincia più colpita risulta quella di Bari, seguita da quella di Foggia e dalla provincia Barletta-Andria-Trani.

I fenomeni di dissesto idrogeologico manifestano lo stato di degrado in cui versa il territorio di alcune aree della Puglia, concentrate soprattutto nel Sub-appennino Dauno (nella parte montuosa nord-occidentale), del Gargano e delle Murge, dove è elevato il rischio di frane. In Puglia, i comuni ad alta criticità idrogeologica sono 200, il 78% del totale. In termini di estensione del territorio sono 1.371 i km² a rischio in Puglia (di cui il 35% sono aree franabili e il 65% quelle alluvionabili).

Su base provinciale, si evidenzia come sia la provincia di Foggia con oltre il 70% dei suoi comuni (con il 14% della superficie provinciale) a presentare il grado più elevato di potenziale esposizione al rischio, seguita dalla provincia di Taranto con il 79% dei suoi comuni (il 7% in termini di superficie interessata); la stessa percentuale scende a valori del 73% per la provincia di Bari (1% della superficie), al 70% per la provincia di Brindisi (2% della superficie) e quasi al 69% nella provincia di Lecce (2% della superficie).

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale
- **Fabbisogno d'intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniacale
- **Fabbisogno d'intervento n° 29** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

FA-5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

e, indirettamente, alle seguenti FA secondarie:

FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Le azioni e gli investimenti per la bonifica dei danni al potenziale forestale derivanti da incendi boschivi ed altre calamità naturali biotiche (fitopatie, infestazioni parassitarie) e abiotiche (dissesto idrogeologico siccità, inondazioni) concorrono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantendo la pubblica incolumità.

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – la mitigazione e ripristino dei danni al potenziale forestale contribuiscono a mantenere l'efficacia delle foreste nel sequestro del carbonio, la difesa del suolo dai fenomeni erosivi, la regimazione delle acque meteoriche, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e il deflusso nel reticolo idrografico, riducendo significativamente il rischio idrogeologico.

La sottomisura è finalizzata a supportare investimenti per la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici, incluse fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi legati ai cambiamenti climatici (dissesto idrogeologico, siccità, inondazioni). Ciò sarà realizzato attraverso idonei interventi selvicolturali (potature, ripuliture, sfolli, diradamenti) e fitosanitari (lotta biologica con l'ausilio di antagonisti naturali). Inoltre essa mira alla stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso l'esecuzione di piccoli interventi di ripristino delle opere e di consolidamento dei versanti in erosione e la realizzazione di interventi di carattere permanente e a scala territoriale per il ripristino della funzionalità del reticolo idrografico nei boschi.

In dettaglio la sottomisura prevede le seguenti azioni:

- 1. Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.)** ; interventi, nell'area bruciata, a supporto delle successioni ecologiche post incendio (es.: tagli colturali di smantellamento e di sgombero delle piante morte, asportazione delle piante con vitalità compromessa, riceppatura e tramarratura per le latifoglie, rinnovazione artificiale per le conifere, se necessaria);
- 2. Perimetrazione delle aree percorse da incendio**, anche mediante opportuna recinzione, al fine di garantire l'interdizione al pascolo favorendo la rinnovazione del bosco.
- 3. Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana** con tecniche di bioingegneria che minimizzano l'impatto sull'ambientale e sul paesaggio (es. opere di consolidamento e difesa vegetale; fascinate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante);
- 4. Ripristino** di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali; interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo attraverso interventi di ingegneria naturalistica;
- 5. Ripristino** di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti: ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle opere di sistemazione idraulico-forestale di versante

danneggiate attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale della spesa ammessa a finanziamento.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);
- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il “Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena” in attuazione del D.Lgs 214/05;
- "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (L. 20 novembre 2000, n. 353),
- Piano antincendio regionale “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia” (D.G.R. n. 674 del 11 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) avente validità per il triennio 2012-2014 aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015;
- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, approvato dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che

abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

1. Costi per il ripristino dei danni da incendi e altri pericoli naturali:

- **Spese generali:** le spese generali sono quelle definite ai sensi dell' art. 45 comma lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e delle norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.
- **Interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale forestale** dei soprassuoli colpiti da eventuali danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali: potature e tagli di rigenerazione per una ricostituzione bilanciata della chioma, rinfoltimento e reimpianto delle specie e dei popolamenti forestali danneggiati con specie autoctone di provenienza locale e con particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale; prime cure colturali per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora, rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, eliminazione delle piante morte e deperienti, perimetrazione delle aree, anche mediante opportuna recinzione, al fine di garantire l'interdizione al pascolo.
- **Interventi estensivi di ripristino e consolidamento dei versanti** che hanno subito un dissesto idrogeologico (es.: interventi selvicolturali, opere di captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento versanti con tecniche di ingegneria naturalistica).
- **Investimenti per il ripristino delle strutture e infrastrutture** di protezione, installazioni di controllo e monitoraggio del fuoco, opere di sistemazione idraulico forestale e di ingegneria naturalistica danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, infestazioni parassitarie, fitopatie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

Non è ammissibile alcun sostegno per il mancato reddito conseguente alla calamità naturale.

Il sostegno non è ammissibile in presenza di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi assicurativi privati, concessi sulle stesse aree.

Tutte le spese dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

1. La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale, limitatamente alle superfici boscate, alle

pendici in dissesto ed al reticolo idrografico ricoperto da vegetazione arbustiva, arborea o a prevalente copertura forestale. Il sostegno è concesso alle aziende ricadenti nelle condizioni di cui ai punti seguenti:

a. In linea con quanto previsto dalla “Legge-Quadro in materia di incendi boschivi” n. 353/2000 art.10, sono vietati per 5 anni, sulle aree percorse da incendio, “le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale”, sostenuti con risorse finanziarie pubbliche, salvo deroghe previste per legge.

b. Gli interventi di recupero nelle aree soggette a dissesto idrogeologico sono applicabili a tutto il territorio forestale della Puglia, con priorità alle aree del Sub-appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge, ma anche a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica, in accordo con le perimetrazioni delle aree a rischio (idraulico e per frana) dei singoli Comuni, proposte nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, approvato dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005 e costantemente aggiornate a cura dell’Autorità di Bacino della Puglia.

c. Gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale sono ammessi a contributo se:

- vi sia stato il riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente in materia, dell’occorrenza della calamità naturale;
 - la calamità stessa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un’infestazione parassitaria abbiano causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale (l’incidenza del danno verrà misurata, nel caso di incendio boschivo o altra calamità naturale, in percentuale sulla superficie del popolamento forestale interessato; nel caso di fitopatie e infestazioni parassitarie, in percentuale sul numero di soggetti interessati).
2. Il richiedente deve risultare iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
 3. Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da un documento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
 4. Qualsiasi intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
 5. Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
 6. Gli interventi di rinfoltimento e reimpianto, per essere ammessi al sostegno, dovranno essere effettuati con materiale di propagazione di specie autoctone (come riportate nel paragrafo 8.2.8.6), compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell’area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003.

Non è ammissibile alcun sostegno per il mancato reddito conseguente alla calamità naturale.

Il sostegno non è ammissibile in presenza di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi assicurativi privati, concessi sulle stesse aree.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

i) Localizzazione dell'intervento:

- aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali);
- aree a maggior rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge;
- aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000);
- aree periurbane.

ii) tipologia dell'intervento

- Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.);
- Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);
- Perimetrazione delle aree percorse da incendio;
- Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali;
- Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel suddetto Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita

relazione giustificativa di scelta.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alle modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

La sottomisura viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

Si evidenziano rischi specifici in merito:

- alla corretta individuazione delle aree di intervento relativamente alle aree percorse da incendio, interessate da calamità e da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- alla corretta valutazione del potenziale forestale distrutto dalla calamità;
- alla presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;

- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile;
- alla verifica della presenza di altri sostegni o regimi assicurativi privati, concessi sulle stesse aree.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità in riferimento alla mancata rispondenza delle superfici quali: i) aree ad alto e medio rischio incendi boschivi, ii) aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, iii) aree interessate da fitopatie ed infestazioni parassitarie.

Ulteriori rischi sono dovuti alla verifica delle aree percorse da incendio in data inferiore ai 5 anni, vincolate ai sensi della "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" n. 353/2000.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

Errori nelle domande di pagamento possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti o contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità della spesa, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione dei procedimenti amministrativi nei tempi previsti.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Vi è il rischio che le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R3 : Adozione di un sistema informativo che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati certificate per il controllo dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di atti di concessione degli aiuti che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni *“con gli obblighi applicabili stabiliti..., compresi quelli in materia di appalti pubblici...”* (Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R7: Predisposizione di procedure che consentano la corretta verifica:

- della localizzazione delle aree di intervento relativamente alle aree percorse da incendio, alle aree interessate da calamità ed alle aree prioritarie interessate da dissesto idrogeologico;
- della percentuale del potenziale forestale distrutto da calamità (non meno del 20%);
- della presenza delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi in aree Natura 2000 ed in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- dell'utilizzo di materiale di propagazione autoctono compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata.
- di altri strumenti di sostegno o assicurazioni private concessi sulle stesse aree.

R8: Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di:

- legittima conduzione, esatta localizzazione e superficie minima di accesso;
- esatta identificazione dell'ambito agricolo o non agricolo, dell'uso del suolo, della tipologia di intervento.

La localizzazione delle superfici verrà comprovata con l'ausilio:

- delle cartografie del “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ” (DGR n. 674/2012 e DGR n. 140/2015);
- delle perimetrazioni delle aree a rischio idraulico e per frana del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) e del Piano di Bacino approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) con Deliberazione n. 39/2005 e costantemente aggiornato a cura dell'AdB;
- delle perizie prodotte da organismi scientifici pubblici, che giustifichino l'esistenza del rischio di

fitopatie ed infestazioni parassitarie.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepilogano analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

La provenienza del materiale di propagazione impiegato deve essere attestata da vivai forestali certificati ai sensi del D.Lvo 10 novembre 2003, n. 386.

R10: La presentazione delle domande sarà consentita per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita e aggiornamento dei dati di uso del suolo.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure, le modalità organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" (procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e

necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi ammissibili* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel “*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale (PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l'elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l'obiettivo è quello di superare i notori problemi nell'ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all'obiettivo 3 della Strategia Forestale dell'UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all'obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno ammonta a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l'ARIF (Azienda Regionale attività Irrighe e Forestali), è stato affidato all'Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l'incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree

naturali protette e nei siti Natura 2000” approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell’art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Gli interventi di ripristino delle foreste danneggiate dalle fitopatie e delle infestazioni parassitarie devono essere giustificati da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (Università, Centri di Ricerca accreditati), che giustifichino l’esistenza di un reale rischio.

Con D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il “Programma di potenziamento

delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena” in attuazione del D.Lgs 214/05, definendo l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate dal Servizio fitosanitario regionale, con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche.


Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonché l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall’Autorità di Gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione delle sottomisure 8.3-8.4 senza necessità di modificare il presente Programma.

Parassita da quarantena	Provvedimenti nazionali / regionali	Norme Comunitarie
Nematode del pino (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)		Dec. 2008/378/CE Dec. 2008/849/CE Dec. 2008/684/CE Dec.2008/790/CE Dec. 2008/954/CE
Cancro corticale del pino (<i>Gibberella circinata</i>)		Dec. 2007/433/CE
<i>Phytophthora Ramorum</i>	DM28/11/2002	Dec. 2002/757/CE Dec. 2004/426/CE Dec. 2007/201/CE
Colpo di fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>)	DM27/03/1996 DM18/11/1996 DM20/03/1997 DM10/09/1999 n.356	Dir. 2000/29/CE, all. IV.B, punto 21.e).aa Dir. 2003/116/CE
Cinipide del castagno (<i>Dryocosmus Kuriphilus</i>)	DM23/02/2006 DM30/10/2007	Dec. 2006/464/CE
Cancro colorato del platano (<i>Ceratocystis Fimbriata</i>)	DM17/04/1998	Dir. 77/93/CEE
<i>Aleurocanthus Spiniferus</i>	DE TERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 23/07/2013, n. 348	Dir. 2000/29/CE, All. IV.B
Processionaria del pino (<i>Traumatocampa = Thaumetopoea pityocampa</i>)	D.lvo n.214 19/08/2005 DM30/10/2007	Dir. 2002/89/CE
Tarlo asiatico (<i>Anoplophora Chinensis</i>)	DM9/11/2007	Dec. 2008/840/CE

Tab. patogeni

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree del territorio regionale sono classificate come a medio ed alto rischio secondo quanto definito dal “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia” avente validità per il triennio 2012-2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 11 aprile 2012 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) [<http://www.regione.puglia.it/index.php>] e aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015. Nell’immagine seguente si riporta la Cartografia delle Aree a Rischio, inclusa nel citato Piano di Previsione.



[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Le problematiche fitopatologiche delle pinete

Processionaria del pino

Le infestazioni di *Traumatocampa pityocampa* costituiscono un fenomeno normale e ricorrente nella pinete del bacino del mediterraneo e nella Puglia, in particolare, ove questo lepidottero defogliatore è diffuso. Agli attacchi dell'insetto sono particolarmente vulnerabili, in particolare, i popolamenti artificiali realizzati negli ultimi 30-40 anni in contesti ecologici poco adatti che, a causa delle condizioni pedo-climatiche difficili, sono caratterizzati da scarso sviluppo e vigore (Longo et al., 1989).

L'azione ripetuta delle infestazioni di processionaria su alberi già debilitati da stress di natura ambientale può incidere negativamente sulla loro crescita e predisporli ad attacchi parassitari di coleotteri scolitidi o patogeni fungini. Le problematiche generate dagli attacchi di *T. pityocampa* riguardano, soprattutto, la

fruibilità delle pinete attraversate da sentieri natura e con aree e strutture abitative destinate a scopi turistico-ricreativi (aree attrezzate, rifugi, alberghi, ecc.) in quanto la presenza di peli urticanti sulle larve di terza età in poi, rimanendo nell'atmosfera per parecchio tempo, producono fenomeni patologici (dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma) e, nei casi più gravi, shock anafilattici. La rimozione meccanica dei nidi rimane la principale forma di lotta a questo parassita.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente